

IN BREVE n. 001-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

DAL 1° GENNAIO GLI INTERESSI LEGALI ALL' 1%

A decorrere dal 1° gennaio il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. è pari all'1% in ragione d'anno (Decreto Ministeriale 4 dicembre 2009).

INTERESSI LEGALI **(art. 1284 codice civile e successive modificazioni)**

dal	al	Interesse legale	disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5,0%	
16.12.1990	31.12.1996	10,0%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5,0%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3,0%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3,0%	D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010		1.0%	D.M.. 4 dicembre 2009

PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI DELLA DIPENDENZA

CONGUAGLI RELATIVI ALL'ANNO 2009		
PENSIONI MINIME		
categoria	provvisorio	effettivo
Pensione sociale	337,11	336,78
Assegno sociale	409,05	408,66
Trattamento minimo	458,20	457,76
PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO		
provvisorio	effettivo	
fino a € 2.217,80 + 3,3 %	fino a € 2.217,80 + 3,2 %	
oltre € 2.217,80 +2,475 %	oltre € 2.217,80 +2,4 %	

I pensionati nel 2010 partono con un debito dello 0,1 % nei confronti degli enti di previdenza.

AUMENTI DELL'ANNO 2010	
PENSIONI MINIME	
Pensione sociale	€ 339,14
Assegno sociale	€ 411,53
Trattamento minimo	€ 460,97
PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO	
Importo al dicembre 2009	Aumento 2010
fino a € 2.288,80	100% Istat 0,7%
oltre € 2.288,80	75% Istat 0,525%

Una riflessione:

I prezzi sono in continuo aumento, ma come mai il costo della vita rilevato dall'ISTAT è sullo zero? Se c'è stagnazione anche i prezzi dei generi di consumo non dovrebbero subire variazioni, ma se aumentano perché gli indici ISTAT lo ignorano?

Di fronte ad aumenti irrisori dei trattamenti economici delle pensioni e ai continui aumenti dei generi di consumo corrente, per valorizzare le pensioni la FEDER.S.P.eV. si batte per una loro defiscalizzazione calibrata.

DALLA CASSAZIONE

Annulabile l'accertamento se la verifica della Guardia di finanza supera i 30 giorni

È nullo l'accertamento basato sulle verifiche della guardia di finanza che si sono protratte oltre i trenta giorni lavorativi stabiliti dallo Statuto del contribuente, che al massimo diventano sessanta nei casi "di particolare complessità".

Corte di cassazione - sentenza n. 26689 del 18 dicembre 2009

Illegittima la rateizzazione delle multe concessa dal giudice di pace

Stop alla rateizzazione delle multe fatta secondo equità dal giudice di pace. Soltanto i cittadini indigenti possono ottenerla dal comune e ciascuna rata non può essere inferiore ai 15 euro né superare i 30.

Corte di cassazione - sentenza n. 26932 del 21 dicembre 2009

Non punibile il professionista che utilizza in studio programmi "pirata"

Negli studi professionali non è reato usare sui computer dei programmi pirata. La norma parla infatti di imprenditori o commercianti. È invece sempre punibile la riproduzione illegale dei programmi.

Corte di cassazione - sentenza n. 49385 del 22 dicembre 2009

Può essere licenziato il dipendente che non fa lo scontrino

È legittimo il licenziamento del lavoratore che non consegna lo scontrino ai clienti.

Corte di cassazione sez.lavoro - sentenza n.26991 del 22 dicembre 2009

DAL 1° GENNAIO SALE L'ETA' PENSIONABILE PER LE DONNE

L'articolo 22 ter legge 102 del 3.8.2009 di conversione con modifiche del DL 78 del 1.7.09 (in attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 13 nov. 2008 - causa C/46/07) riguarda la sole dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritte all'INPDAP.

L'INNALZAMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE DELLE DONNE	
Anno	Età anagrafica
2010	61
2012	62
2014	63
2016	64
2018 e oltre	65

Le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge 102/09 ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».

AGEVOLAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


A fine novembre è aumentato di oltre il 16% il numero delle ristrutturazioni edilizie, avviate nel corso del 2009, che danno diritto alla detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute.

Sono, infatti, arrivate all'Agenzia delle Entrate, in undici mesi, 410mila dichiarazioni di inizio lavori. Nello stesso periodo dell'anno scorso, le domande si erano fermate a quota 353mila per arrivare a 390 mila a fine anno.

Con un mese di anticipo, quindi, il 2009 viene eletto come il nuovo anno record del 36%. L'ultimo era stato segnato nel 2007, con un totale di 402.811 ristrutturazioni, già superato quindi dal dato di fine novembre di quest'anno.

Pertanto, la flessione registrata nel 2008 si è rivelata passeggera.

Gennaio-Novembre



Chi vince tra le regioni

Sono i lombardi a guidare la classifica dei cittadini che hanno approfittato del bonus fiscale per rimettere a posto casa: nei primi 11 mesi dell'anno a chiedere l'agevolazione sono stati in 95mila, pari al 23% del totale nazionale. Di questi, quasi la metà (44mila) sono nella provincia di Milano.

In Emilia Romagna, invece, sono 63mila e in Veneto oltre 51mila i contribuenti che hanno approfittato dell'agevolazione: rispettivamente, il 15,5% e il 12,5% del dato complessivo.

Dopo il capoluogo meneghino, le province dove più si è fatto ricorso alle ristrutturazioni nel 2009 con l'aiuto della detrazione fiscale del 36% sono Bologna (22mila) e Roma (20mila).

DAL 1° LE NUOVE ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER LE PENSIONI CONTRIBUTIVE

Dal 1 gennaio 2010 sono operanti per il calcolo delle pensioni contributive le nuove aliquote di rendimento con un giro di vite.

PENSIONI CONTRIBUTIVE dipendenti pubblici e privati (INPDAP e INPS)		
ETA' AL PENSIONAMENTO	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE SINO AL 2009	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DAL 2010 riforma del Welfare legge Prodi Damiano n. 247/2007
57	4,720 %	4,419% -6,38
58	4,860 %	4,538% -6,63
59	5,006 %	4,664% -6,83
60	5,163 %	4,798% -7,07
61	5,334 %	4,940% -7,39
62	5,514 %	5,093% -7,64
63	5,706 %	5,257% -7,87
64	5,911 %	5,432% -8,10
65	6,136 %	5,620% -8,41

Il provvedimento non viene applicato in pro rata.

Rispetto ai valori in vigore sino al 31 dicembre 2009 si ha una riduzione che va dal 6,38%, per chi va in pensione a 57 anni, all'8,41%, per chi cessa a 65 anni.

In maniera che può sembrare paradossa, la decurtazione sale col crescere dell'età perché da un punto di vista statistico è provato che col passare degli anni aumentano le speranze di vita.

Si allarga così la forbice dell'indice di sostituzione con trattamenti che si discostano sempre di più dall'ultima retribuzione prima della pensione !!!

VICINO FRACASSONE - RISARCIMENTO SOLO SE LA SALUTE E' COMPROMESSA

Motivazione sentenza numero 25820/09 della Corte di cassazione sezione III civile
da Sole 24 ore

Ai fini del risarcimento del danno derivato da immissioni da rumore, non è sufficiente la mera lesività potenziale del fatto e che il danno deve essere escluso anche nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove manchi la prova che essa abbia comportato una effettiva lesione della salute del molestato. Non contrasta (...) la mera deduzione di uno stato d'ansia, desumibile da (...) certificazione del tutto generica, che nulla attestava in ordine a una eventuale patologia del paziente e in merito alla esistenza di un nesso di causalità fra la stessa e le immissioni denunciate come molestie e intollerabili.

ALCUNE DELLE PIU' IMPORTANTI NOVITA' PER IL 2010

- Processo civile: potenziamento della conciliazione prima della causa
- Tassati i ricorsi al giudice di pace per le multe da infrazione del codice della strada: contributo unificato da 30 a 70 euro in base alla entità della contravvenzione
- Class action anche dal singolo
- Interessi legali all'1%
- E' vietato licenziare i genitori adottivi nel periodo precedente l'adozione in cui avvengono gli incontri tra famiglia e adottando
- Pensioni contributive o miste: scattano i nuovi coefficienti
- Pensioni donne della P.A.: età pensionabile a 61 anni. L'età pensionabile aumenterà gradatamente per arrivare a regime nel 2018
- Gestione separata INPS: aliquota previdenziale sale di un punto (da 25,72 a 26,72 %) comprensivo dello 0,72 % destinato al finanziamento dell'assegno familiare, dell'indennità di malattia e maternità
- Rimane invariato al 17% il contributo previdenziale alla gestione separata per i pensionati e coloro che hanno altra copertura previdenziale
- Stop al così detto scontrino parlante rilasciato dalle farmacie per l'acquisto di medicinali: al posto del nome del medicinale va apposto il codice alfanumerico
- Posta elettronica certificata per tutti gratuitamente, basterà farne richiesta all'ente che verrà scelta con una gara bandita dallo stato (per ora già in gara Poste italiane e ArubaPec)
- Class action anche nella P.A. senza rimborsi economici; sarà al massimo possibile imporre il ripristino del servizio
- In Sanità: meno operazioni con ricovero e mini interventi in ambulatorio, prorogata la possibilità dell'intramoenia allargata
- P.A.: prorogata al 31 dicembre 2010 la scadenza delle graduatorie concorsuali in atto
- Telefonini con alimentatore universale
- Blocco alla telefonate salasso
- Certificati di malattia on line

AUMENTATI I POSTI A MEDICINA

Con decreto Miur i posti alla facoltà di medicina per l'anno accademico 2009-10 sono aumentati di 433 cioè del 5%. In precedenza erano 8508.

Tra gli atenei che hanno aumentato in maniera più consistente sono l'ateneo di Bari da 324 a 356, l'università Federico II di Napoli da 310 a 341, quindi Torino, Milano, Padova Bologna Napoli II con trenta unità ciascuna.

OBBLIGO CONTRIBUTIVO VERSO L'INPS PER MALATTIA e MATERNITA'

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e la stabilizzazione della finanza pubblica, all'articolo 20, comma 2, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per le imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali, privatizzate oppure a capitale misto, l'obbligo del versamento all'INPS della contribuzione per maternità e per malattia, limitatamente, quest'ultima, per i soli lavoratori con qualifica di operai. In data 27 maggio 2009, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - si è svolta la Conferenza dei Servizi, con la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e degli Enti previdenziali interessati, per l'approfondimento di taluni aspetti operativi e la valutazione dei riflessi pensionistici connessi alla nuova disposizione. Con effetto dal 1° gennaio 2009, pertanto, l'INPS è tenuto ad erogare le prestazioni economiche di maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e quelle di malattia nei confronti dei dipendenti delle predette imprese a qualsiasi gestione pensionistica essi appartengano e, quindi, anche a quei lavoratori che hanno mantenuto l'iscrizione all'INPDAP, a seguito dell'esercizio della facoltà di opzione prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133

Art. 20. Disposizioni in materia contributiva

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

- a) la contribuzione per maternità;
- b) la contribuzione per malattia per gli operai.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa numero 18 del 22.12.2009 (documento 001)

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

In particolari periodi di congiuntura o per situazioni socio-economiche particolari il Governo ha spesso pensato a pacchetti per venire incontro alle famiglie, all'industria, al commercio; nulla, invece, è mai stato attuato per la categoria dei pensionati che sempre hanno visto sminuire il potere di acquisto delle loro pensioni, peraltro frutto di sacrifici contributivi a valore corrente durante tutta la vita lavorativa.

Quest'anno un indice ISTAT del costo della vita (prezzi al consumo di operai e impiegati) sotto lo zero percentuale praticamente dà una perequazione automatica di una manciata di pochissimi euro (inesorabilmente taglieggiati dalla scure fiscale), anche se nella pratica corrente tutti hanno constatato vistosi aumenti dei vari beni di consumo corrente.

Forse nell'ambito di riconoscimenti sociali verso una categoria che ha sempre dato molto al Paese, si potrebbe intervenire con una defiscalizzazione dei trattamenti di pensione indipendentemente dalla loro entità, perché ricordiamoci: una pensione più alta trova riscontro nel versamento di contributi più alti e, soprattutto, non è un regalo.

Le proposte possono essere varie:

1. tassazione separata con imposizione fiscale ad aliquote sociali
2. defiscalizzazione parziale, graduata secondo l'età del pensionato
3. completa defiscalizzazione delle somme derivanti dalla perequazione automatica agganciata interamente all'indice Istat di generi di consumo correnti specifici della categoria.

MEDICI e HIV

Con la deliberazione n. 35 del 12 novembre 2009 pubblicata sulla G.U. 289 del 12 dicembre 2009 il Garante della Privacy ha dettato prescrizioni concernenti la raccolta di informazioni sullo stato di sieropositività dei pazienti da parte degli esercenti le professioni sanitarie: non si possono raccogliere informazioni sulla sieropositività in fase di accettazione (leggi anche il primo accesso allo studio del medico) di ogni paziente a prescindere dal tipo di intervento o piano terapeutico e l'informazione può essere raccolta solo previo consenso informato da parte del medico curante nel processo di cura in relazione a specifici interventi clinici.

**IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Deliberazione n. 12 del 12.11.2009
in G.U. 289 del 12 dicembre 2009 (documento 002)**

INPS e INPDAP - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2010

Quest'anno aumenti veramente irrisori per le pensioni, anche se tutto aumenta: generi di consumo corrente, canone TV, pedaggi autostradali, gas, treni.....In compenso **sono stati persi 1.790 milioni di euro di fondi Ue** non essendo stati in grado di dare una rappresentazione amministrativa e contabile valida; naturalmente nessun colpevole e nessuno paga per l'incapacità!

L'INPS con la circolare 132/09 e l'INPDAP con la nota operativa 67/09 hanno dato le direttive per l'adeguamento dei trattamenti in base all'aumento ISTAT del costo della vita : + 0,7 % fissato dal Decreto dell'Economia, pubblicato sulla G.U. 280 del 1 dicembre 2009.

AUMENTI DELL'ANNO 2010	
PENSIONI MINIME	
Pensione sociale	€ 339,14
Assegno sociale	€ 411,52
Trattamento minimo	€ 460,96
PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO	
Importo al dicembre 2009	Aumento 2010
fino a € 2.288,80	100% Istat 0,7%
Oltre € 2.288,80	75% Istat 0,525%

In particolare, con la rata che scade a gennaio 2010 verranno recuperate in una unica soluzione le maggiori somme erogate nei trattamenti di pensione nel corso del 2009 in base agli indici provvisori pari al 3,3 %, mentre la perequazione definitiva è stata pari al 3,2 %.

Gli aumenti ENPAM verranno comunicati in seguito dopo il rilievo della reale inflazione del 2009.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 132 del
INPDAP Nota op. n. 67 del**

(documento 003)

(documento 004)

NUOVI MODELLI PER DICHIARAZIONE INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONI DATI IVA

E' stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale sono stati approvati i nuovi modelli delle dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione IVA.

I nuovi modelli **AA7/10** e **AA9/10** dovranno essere utilizzati con presentazione per via telematica, a partire dal 1° gennaio 2010, dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni eccetera), il primo, e dalle persone fisiche, il secondo.

Le principali novità riguardano il nuovo modello di "Comunicazione Unica" e la parte relativa ai "Soggetti non residenti".

Spazio alla semplificazione e all'informatica - Cambiamenti a partire dal 2010 per la parte di nuova istituzione denominata "ComUnica - Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa", inserita nelle "Modalità di presentazione" dei modelli AA7/10 e AA9/10. Nel dettaglio, le novità riguardano le regole tecniche del nuovo modello di "Comunicazione Unica" da presentarsi esclusivamente per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese.

Il profilo dell'impresa in un solo modello - La "Comunicazione Unica", infatti, consente di fornire all'Ufficio del Registro delle imprese, attraverso la presentazione di "un modello unico", informazioni tali per l'assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese, per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, nonché ai fini previdenziali e assistenziali.

L'utilizzo da parte dei soggetti interessati del modello di comunicazione unica è facoltativo fino alla data del 31 marzo 2010, in vista della sua obbligatorietà a decorrere dal 1° aprile 2010, data di entrata in vigore della presente disciplina.

Le novità per i soggetti non residenti, prevale la stabile organizzazione - Per quanto concerne i soggetti non residenti, sulla base delle nuove disposizioni normative in presenza di una stabile organizzazione in Italia non possono più assumere una duplice posizione IVA.

La nuova normativa, infatti, prevede che il soggetto non residente, qualora abbia già una stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato, non possa più nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni dovranno quindi confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.

CUMULO PENSIONE REVERSIBILITA' COI REDDITI DEL CONIUGE SUPERSTITE

Gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in € 457,76 e in € 460,97 da applicare rispettivamente per gli anni 2009 e 2010 nel cumulo delle pensioni di reversibilità coi redditi del coniuge superstite sono:


ANNO 2009

Fino a € 17.852,64	100%
da € 17.852,65 a € 23.803,52	75%
da € 23.803,53 a € 29.754,40	60%
oltre € 29.754,41	50%

ANNO 2010

Fino a € 17.977,83	100%
da € 17.977,84 a € 23.970,44	75%
da € 23.970,45 a € 29.963,05	60%
oltre € 29.963,06	50%

L'abbattimento non viene applicato nel caso di coniuge superstite con figli minori, studenti o inabili.



Secondo la CIL-pensionati (Confederazione Intercategoriale Lavoratori) la norma appare

..come un'appropriazione indebita da parte dello Stato in quanto la pensione di reversibilità non è una prestazione di carattere assistenziale, bensì di carattere puramente previdenziale; essa infatti è frutto di contributi versati dal dante causa;

..avrebbe aspetti di carattere incostituzionale per le discriminazioni in esso contenute (anche se la CC si è già pronunciata dichiarandone la legittimità in data 13 novembre 2002 n.448), infatti:

-**solo i pensionati INPS e INPDAD** sono colpiti dal provvedimento;

-inoltre, poiché il taglio sulle pensioni di reversibilità costituisce una imposizione tributaria, automaticamente si violano gli artt. 3 e 53 della Costituzione, perché il taglio stesso sommato a quanto il pensionato dovrà pagare di IRPEF sulla pensione residua, va a gravare sulla pensione dei superstiti con aliquote enormi e fortemente sperequate rispetto a quelle che gravano sugli altri redditi.

(Quanto sopra è stato rilevato anche nell'estratto della Rassegna mensile "Il Consiglio di Stato" n.4 -Aprile 1997 scritto da Mario Longo, già Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università di Torino)

La CIL -Pensionati si è attivata anche per capire quanti siano i soggetti colpiti dal provvedimento. Da fonte INPS è risultato che essi sono circa 350.000; **questo significa che la maggior spesa che sarebbe necessaria per reintegrare le pensioni di reversibilità ai vedovi ed alle vedove con redditi, sarebbe di importo tollerabile anche con gli attuali ritmi della spesa pubblica.**

Dopo una serie di confronti con i Parlamentari, alcuni di loro hanno immediatamente accolto e condiviso la richiesta sindacale CIL predisponendo uno specifico Disegno di Legge per l'abrogazione dell'art.1 comma 41 della Legge 335/95 con annessa tabella F, ora in attesa della formale registrazione come atti parlamentari..

MEDICI DI MEDICINA GENERALE e ALIQUOTA MODULARE

Entro il 31 gennaio, con comunicazione alla propria ASL, i medici di medicina generale, secondo l'accordo contrattuale, possono optare per un versamento aggiuntivo previdenziale, tutto a loro carico, da 1 a 5 punti percentuali, che si chiama aliquota modulare e che, secondo calcoli attuariali, dovrebbe incrementare l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione di uno 0,0939 per ogni punto.

L'opzione è annuale e può essere revocata o cambiata dando comunicazione alla propria ASL entro il 31 gennaio di ogni anno. La mancata comunicazione entro tale data equivale a conferma della scelta operata l'anno precedente.

Le somme versate per questa contribuzione aggiuntiva sono totalmente deducibili.

La completa deducibilità fiscale comporta il recupero di una parte delle somme versate e precisamente secondo l'aliquota marginale dei propri redditi fiscalmente imponibili nell'anno di versamento.

Nella tabella riportiamo i rendimenti che dovrebbero comportare:

ALIQUOTA MODULARE Incrementi per ogni punto	
1	0,0939
2	0,1878
3	0,2817
4	0,3756
5	0,4695

Ricordiamo le modalità di calcolo della pensione per i medici di medicina generale : alla somma dei redditi annui rivalutati al 100% dell'indice ISTAT (si ricostruisce attraverso i contributi versati e l'aliquota contributiva corrispondente all'anno di versamento), divisa per gli anni (o frazione di anno) di contribuzione effettiva, ricongiunta o riscattata si applica l'aliquota di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione.

Le aliquote (o coefficienti) di rendimento sono:

Anni di contribuzione effettiva o ricongiunta:

- dal 1961 al 1983.....1,65 %
- dal 1984 al 1994.....2,25 %
- dal 1995 al 1998.....1,40 %
- dal 1999 al 2003.....1,456%
- dal 2004 (*).....1,50 %

(*) L'ENPAM non ha ancora deliberato le nuove aliquote di rendimento in base alle nuove aliquote di contribuzione o alle aliquote di maggior contribuzione scelte come previsto dalla convenzione biennio economico 2006-2007 appena varata

Per gli ultrasessantacinquenni:

a decorrere al 1 agosto 2006, per la eliminazione dei coefficienti di maggiorazione per gli ultrasessantacinquenni, nei casi di pensionamento ad una età superiore ai sessantacinque anni e sino ai settanta anni di età (fatto salvo il principio dei diritti acquisiti dagli ultrasessantacinquenni al momento dell'entrata in vigore delle modifiche) il coefficiente di rendimento annuo pro-tempore vigente va calcolato in misura doppia.

Per gli anni di contribuzione riscattata:

- sino al 31 dicembre 1994.....1,65 %
- dal 1995 al 1998.....1,40 %
- dal 1999 al 2003.....1,456%
- dal 2004.....1,50 %

A quanto sopra vanno aggiunte le eventuali aliquote per l'opzione alla contribuzione modulare aggiuntiva volontaria (vedi tabella sopra con le aliquote revisionali).

Il trattamento decorre dal mese successivo alla data di inoltro della domanda.

Ricordiamo che in caso di richiesta di pensione anticipata prima del 65esimo anno di età avendo maturato i seguenti requisiti

- cessazione del rapporto in convenzione col SSN
- 40 anni di contribuzione senza limite di età
oppure

58 anni di età congiunti ad almeno 35 anni di contribuzione e 30 anni di anzianità di laurea, la prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia e la misura ridotta in base all'età anagrafica del medico alla decorrenza della pensione e precisamente: in caso di età anagrafica inferiore al 65esimo anno di età sulle somme derivanti dai calcoli effettuati in base alla retribuzione annua media rivalutata e alla somma dei coefficienti di rendimento correlati agli anni di contribuzione dovrà essere applicato un coefficiente di riduzione per anno o frazione di anno di cui alla tabella sotto

età'	coefficiente di riduzione
58	-19,46
59	-17,14
60	-14,69
61	-12,08
62	-9,08
63	-6,40
64	-3,30
65	0

e il trattamento economico verrà erogato con le seguenti scadenze temporali:

- requisiti raggiunti nel 1 trimestre decorrenza pensione 1 ottobre dello stesso anno
- requisiti raggiunti nel 2 trimestre decorrenza pensione 1 gennaio dell'anno successivo
- requisiti raggiunti nel 3 trimestre decorrenza pensione 1 aprile dell'anno successivo
- requisiti raggiunti nel 4 trimestre decorrenza pensione 1 luglio dell'anno successivo.

OSPEDALIERI - DAL 2001 TRF AUTOPAGATO

Gli ospedalieri che vengono assunti dal 1 gennaio 2001 come primo impiego non hanno più a fine rapporto l'indennità premio di servizio (Tfs), ma il Tfr (trattamento di fine rapporto), pur continuando a pagare il contributo che, invece, dovrebbe essere a totale carico del datore di lavoro.

La circolare INPDAP 1 agosto 2002 numero 30 a pagina 9 così motiva la trattenuta: *“per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e delle trattenute fiscali tra i dipendenti in regime di Tfs e quelli in regime di Tfr, il Dpcm 20 dicembre 1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare del personale in regime di Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che il personale con diritto al Tfs ha e mantiene a suo carico per quest'ultima prestazione.*

Lo stipendio lordo così diminuito viene poi -figurativamente- incrementato dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo del trattamento di pensione e Tfr.

La diminuzione della retribuzione lorda prevista dal Dpcm 20 dicembre 1999 deve essere effettuata solo sugli importi stipendiali effettivamente corrisposti e anche in caso in cui il contratto di lavoro sia di durata inferiore ai 15 giorni continuativi nel mese e non faccia pertanto sorgere il diritto al Tfr”.

Tuttavia a fine rapporto viene riconosciuto un trattamento economico (Tfr) assai più penalizzato, pur avendo il medico continuato a versare i contributi che invece sarebbero dovuti essere stati a carico del datore di lavoro (nel caso specifico SSN).

Per non creare una disparità di trattamento economico in attività, si viene così ad attuare una disparità a fine servizio!

La norma è poco conosciuta, ma più volte segnalata viene ignorata e mai viene affrontata per sanare la distorsione.

Calcolo dell'indennità premio di fine servizio (Tfs)

Il calcolo della prestazione è pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva (voci fisse e continuative della busta-paga) relativa agli ultimi 12 mesi di servizio, per ogni anno di servizio valutabile (servizio effettivo più periodi riscattati).

Nei casi di reiscrizione l'indennità premio di servizio viene riliquidata limitatamente al servizio prestato, se quello precedente è già stato oggetto di liquidazione.

Per i medici i periodi prestati a rapporto di tempo definito vengono calcolati al 75 per cento.

Così invece il Tfr

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % e dal 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il tfr sarà quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

CONVIENE ANCORA IL RISCATTO?

Molti medici chiedono se conviene oppure no riscattare la laurea e gli altri periodi ammessi.

Il riscatto è quell'istituto che permette, pagando la riserva matematica per la futura erogazione previdenziale inerente, il riconoscimento di determinati periodi, utili per un maggior trattamento economico e una maggior anzianità contributiva.

Il vantaggio è indubbio, anche se talora molto oneroso, per la sua totale deducibilità dall'imponibile fiscale che comporta il recupero di una parte delle somme versate e precisamente secondo l'aliquota marginale dei propri redditi fiscalmente imponibili nell'anno di versamento.

Nel settore ospedaliero i periodi riscattati, poiché si pongono temporalmente nel periodo di riferimento, possono essere utili, se svolti prima del 1 gennaio 1996, per aumentare i periodi a calcolo retributivo cioè per ricadere nel calcolo previdenziale misto; in alcuni casi, facendo raggiungere i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, fanno maturare il diritto al calcolo interamente retributivo della pensione.

Possono in ogni caso essere utile calcolati per aumentare l'anzianità contributiva per il raggiungimento dei 40 anni come anzianità massima contributiva.

A questo proposito la norma Brunetta che prevede la possibilità del pensionamento coatto del pubblico dipendente con 40 anni di anzianità contributiva da parte della struttura, dovrebbe decadere a fine 2011.

In caso di pensioni calcolate, nella loro totalità o in parte, col metodo contributivo, il riscatto va ad incidere aumentando il "montante" su cui applicare il coefficiente di rendimento.

Nell'ENPAM i periodi riscattati fanno maturare un maggior anzianità e aumentano l'aliquota di rendimento per il calcolo economico della pensione.

1° GENNAIO - SI E' APERTA UNA FINESTRA PER LE PENSIONI

Col 1° gennaio si è aperta una finestra per le pensioni di anzianità e vecchiaia.

PENSIONI DI ANZIANITA' - LAVORATORI DIPENDENTI
A qualsiasi età con 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2009
Con 58 anni di età e 35 di contributi entro il 30 giugno 2009
Con 57 anni di età e 35 di contributi entro il 30 giugno 2009 se donne che hanno optato per il sistema contributivo
PENSIONI DI VECCHIAIA (*) - LAVORATORI DIPENDENTI
Con 60 anni se donne e 65 se uomini, compiuti entro il 30 settembre 2009

(*) Per la pensione di vecchiaia è richiesto un minimo di versamenti che è di 20 anni nel sistema retributivo o misto e di 5 anni in quello contributivo